



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E
L'ARTE CONTEMPORANEE
SERVIZIO II - tutela del patrimonio architettonico

PROT. N° 8502 DEL 02/11/09
CLASS. 34.07.07/202.1

Alle Direzioni Regionali per i beni
culturali e paesaggistici
LORO SEDI.

OGGETTO :Direttiva Ministeriale prot. 1978 del 26 gennaio 2008 "Beni architettonici- Ricorsi amministrativi ex artt. 16,47 comma 3, 128 comma 4 del D. Lgs. 42/2004"

Come noto, con la ministeriale citata in oggetto, la ex Direzione Generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici -Serv I - Patrimonio architettonico e Affari generali- ha provveduto a trasmettere una Direttiva in materia di ricorsi amministrativi ex artt. 16,47 comma 3, 128 comma 4 del D. Lgs. 42/2004, indirizzata a codeste Direzioni regionali con invito di diffusione alle Soprintendenze di settore dell'ambito territoriale di rispettiva competenza.

Con successiva ministeriale Prot. 23294/34.01.04 del 6 nov. 2008 veniva rilevato che non sempre le indicazioni date con la Direttiva citata risultavano sollecitamente e compiutamente applicate dagli Uffici periferici, essendosi riscontrati di frequente l'incompletezza dei dati forniti; la genericità delle controdeduzioni fornite, a fronte di puntuali censure di legittimità e/o di merito contenute nei ricorsi in esame riferite per lo più all'iter istruttorio ed alle motivazioni alla base dei provvedimenti impugnati, nonché la tardività degli adempimenti richiesti.

Con la nota citata si provvedeva pertanto a richiamare fortemente l'attenzione di codeste Direzioni su quanto sopra rilevato, invitando ad adottare le necessarie iniziative per assicurare una più scrupolosa osservanza della Direttiva in oggetto .

Tutto ciò premesso questa Direzione Generale nel confermare le indicazioni impartite a suo tempo deve purtroppo lamentare che, tuttora, le controdeduzioni ai ricorsi in esame da parte degli Uffici Periferici continuano a pervenire spesso incomplete e non puntuali e soprattutto anche con molto ritardo, non consentendo conseguentemente alla scrivente di adottare e comunicare ai ricorrenti il provvedimento di decisione nel termine di cui all'art. 6 D.P.R. 1199/1971, il quale come noto prevede che decorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

A tale ultimo riguardo si ribadisce che a fronte dei non univoci orientamenti dottrinari e giurisprudenziali formati in vigenza del D.P.R. 1199/1971 in merito alla natura del termine di cui al sopra, questa Direzione Generale, salvo casi particolari di rinuncia espressa o tacita ,



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E
L'ARTE CONTEMPORANEE
SERVIZIO II - tutela del patrimonio architettonico

(quest'ultima può configurarsi a seguito della presentazione di un ricorso giurisdizionale avverso lo stesso provvedimento) ritiene che i procedimenti amministrativi giustiziali in discussione debbano concludersi in ogni caso con un provvedimento espresso e che sia opportuno che quest'ultimo venga adottato e comunicato nel predetto termine, onde evitare - come già osservato a suo tempo nella Direttiva in oggetto - l'insorgere di possibili responsabilità in caso di inosservanza.

A tale riguardo si ritiene di richiamare l'attenzione sull'intervenuto art. 7 della legge 18 giugno 2009, che nell'apportare modifiche all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha fra l'altro previsto al nuovo comma 9 introdotto nell'articolo predetto che *"La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale."*

Il citato art. 7 inoltre ha introdotto nella citata legge 241/90 anche l'art. 2 bis concernente "Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento", il quale prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

Le disposizioni sopra citate della L. 241 /90 come modificate ed integrate ad opera dell'art. 7 della L.69/09 vanno lette tenendo conto altresì di quanto ulteriormente dispongono in materia i commi 2,3,4 dell'art. 7 medesimo. In particolare il comma 2 così recita :

"Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento."

Tutto ciò premesso e considerato, si rinnova il richiamo di attenzione nei confronti di codeste Direzioni regionali affinché gli adempimenti richiesti con la Direttiva prot. 1978 del 26 gennaio 2008 siano effettuati con l'immediatezza e la sollecitudine necessarie a consentire a questa Direzione di provvedere all'istruttoria di competenza in tempi congrui, tenendo altresì conto che per i procedimenti in parola è prevista anche l'acquisizione del parere obbligatorio del Comitato Tecnico scientifico per i beni architettonici e paesaggistici.

Si invita a portare a conoscenza anche delle Soprintendenze di settore interessate la presente nota ed a fornire assicurazione di adempimento in relazione a quanto con la medesima richiesto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Roberto Cecchi)